

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 32 del 15 FEB. 2011

Oggetto: Corte di Appello di Napoli - - Provincia di Benevento c/ Laurenza Ciro +1- Provincia di Benevento c/ D'Errico Amodio +1- Appello sentenze Tribunale Bn nn. 1184 e 1185/010 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Anna Chiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con sentenze nn. 1184 e 1185/010 il Tribunale di Benevento rigettava le opposizioni promosse da questa Amministrazione avverso gli atti di pignoramento notificati il 17/9/07 dall'avv. ciro Laurenza e da D'Errico Amodio sulla sentenza G.d.P. Guardia S. n. 112/07, in virtù dell'eccepita impignorabilità delle somme dell'Ente,

SENTENZA CIVILE N. 1184/10



COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 1184/10
R.G. 3429/08
Cron. 9834/10
Rep. 1642/10
OGGETTO: PIGNORA
TI DI TERZI

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Cuoco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 3429 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008 pendente tra

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Benevento, al l.go Carducci, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione

- OPPONENTE -

E

Laurenza Ciro, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Moiano, alla via Caudina, n. 11, presso lo studio dell'avv. Michelina Buffolino

- RESISTENTE -

NONCHE'

Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Benevento, al v.le Principe di Napoli, n. 165, presso lo studio dell'avv. Giorgio Varricchio, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per integrazione del contraddittorio

- LITISCONSORTE NECESSARIO -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

001382

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 settembre 2007, l'avv. Ciro Laurenza pignorava le somme di pertinenza del Comune di Benevento detenute dal tesoriere comunale (la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio), fino al complessivo importo di euro 4.100,00, in forza della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi e notificata in forma esecutiva il 6 marzo 2007.

Con comparsa depositata il 4 dicembre 2007, la Provincia di Benevento proponeva opposizione deducendo l'impignorabilità (ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 267/00) delle somme oggetto dell'esecuzione in virtù della delibera di G.M. n. 431 del 6 luglio 2007. L'ente concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento,

REGISTRATO IL
13/12/10
Al n. 3267
Esatt. 19724
Benevento, 17/12/10
IL CANCELLIERE

I

M

con vittoria di spese ed onorari e condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 del codice di rito.

Accolta l'istanza di sospensione, veniva fissato il termine per la successiva introduzione del giudizio di merito, riassunto, tempestivamente, con atto di citazione notificato al creditore il 16 luglio 2008.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti (il 19 dicembre 2008) si costituiva il creditore procedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari, e deducendo che l'ente opponente non avrebbe assolto all'onere della prova incombente sull'ente medesimo in ragione del disposto normativo richiamato. Nel medesimo contesto, peraltro, il medesimo creditore allegava specifica indicazione di mandato di pagamento emesso in violazione del disposto normativo.

Concessi i termini di cui al 6° comma dell'art. 183 cod. proc. civ., disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, all'udienza del 12 febbraio 2010, si costituiva il terzo pignorato, parte necessaria del giudizio, chiedendo la refusione delle spese di giudizio, rimettendosi - quanto al merito - alla decisione del Tribunale.

In quella stessa sede, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 codice di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre valutare il profilo della **legittimazione processuale del terzo pignorato**, citato in giudizio dall'ente. Sotto tale profilo, invero, occorre rilevare come il terzo è parte necessaria nei processi di opposizione in cui si contesti la validità del primo atto di esecuzione, in quanto il relativo giudizio (avente per oggetto la valutazione della legittimità o validità del pignoramento) può comportare la liberazione dal relativo vincolo (Cass. n. 5342 del 5 marzo 2009).

Tanto considerato, residua la valutazione dell'unico motivo di opposizione e, conseguentemente, l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto a procedere ad esecuzione forzata sul credito sottoposto ad esecuzione con riferimento alla pignorabilità o meno del credito vantato dalla Provincia di Benevento nei confronti del tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 267/00.

Tanto premesso, la PA, come qualsiasi altro debitore, risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2640 cod. civ.). Ciononostante, l'eventuale esecuzione forzata del credito vantato nei confronti di un ente pubblico può trovare il limite della impignorabilità di alcuni beni, analogamente a quello che può accadere nell'ipotesi in cui il soggetto esecutato sia un privato. Ed infatti, sicuramente non pignorabili sono i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili, mentre, astrattamente, ciò non è per il denaro, rientrando nell'ambito del patrimonio disponibile.

Ciononostante, in passato, era ferma convinzione che il pignoramento di somme di denaro della PA si risolvesse, in concreto, nell'incidere sul provvedimento di destinazione delle stesse, insito nell'iscrizione di determinate somme nell'ambito di uno specifico capitolo di spesa. Ne derivava la conseguenza che solo le somme

2

12

destinate genericamente al pagamento dei creditori vittoriosi in sede giudiziale fossero suscettibili di essere pignorate.

L'orientamento prevalente mutò a seguito della decisione – interpretativa di rigetto - della Corte Costituzionale (138/81): un atto amministrativo interno ed organizzatorio (il bilancio) non aveva la forza di incidere sulla destinazione di beni del patrimonio, escludendone la pignorabilità e, quindi, comprimendo il relativo diritto dei creditori. Tale effetto è proprio di un atto avente forza di legge o di un provvedimento amministrativo, espressione di un potere specificamente attribuito dalla legge, in base al principio di tipicità.

Tale mutata prospettiva, per quanto pregevole per aver parificato la posizione della PA - sotto questo profilo - a quella di qualsiasi altro debitore, avrebbe potuto astrattamente incidere sulla concreta realizzabilità delle funzioni essenziali dell'ente o indirettamente sui legittimi interessi di altri creditori.

Sulla base di queste considerazioni ed al fine di evitare la prospettata paralisi dell'ente, è intervenuto il legislatore, escludendo normativamente le somme destinate dall'ente al raggiungimento di alcune finalità (pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e degli oneri previdenziali; pagamento dei mutui scadenti nel trimestre in corso; espletamento dei servizi essenziali) e quantificate con delibera trimestrale di giunta, notificata al tesoriere.

In altri termini, il legislatore ha attribuito all'ente il potere di escludere, dalla garanzia patrimoniale dell'ente stesso, le somme destinate alle predette finalità attraverso l'emanazione del provvedimento di quantificazione ed il successivo onere di notifica del predetto provvedimento a carico dell'ente.

A questo onere preventivo di quantificazione e successiva comunicazione, si è aggiunto, a seguito di diversi interventi della Corte Costituzionale (da ultima la sent. 211/03, con riferimento agli enti locali, dichiarativa della illegittimità dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs.267/00), l'ulteriore onere di rispettare, *in itinere*, il vincolo di destinazione delle somme imposto *ex ante*. In altri termini, la PA, per evitare la pignorabilità delle somme destinate alla finalità normativamente previste e quantificate dallo stesso ente, ha l'onere – *ex post* – di non emettere mandati di pagamento per finalità diverse da quelle indicate, se non seguendo l'ordine delle fatture (o degli impegni di spesa) pervenute per il pagamento.

Occorre, tuttavia, valutare il profilo della concreta ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste. L'art. 2697 cod. civ. ripartisce l'onere probatorio in applicazione del noto brocardo latino: *onus probandi incumbit ei qui dicit*, per cui “*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*”: questo giudicante ritiene che, nell'attuale formulazione normativa, la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, in violazione dell'ordine cronologico si presenti quale elemento (negativo) della fattispecie costitutiva del diritto dell'ente a sottrarre le somme vincolate (per le finalità indicate) al pignoramento del creditore, per cui incombe sulla parte debitrice l'onere di provare le tutti i presupposti normativamente imposti (*ex ante* ed *ex post*) al fine di escludere le somme destinate dalla garanzia patrimoniale *ex art* 2740 cod. civ. e dalla conseguente esecuzione forzata.

Verso questa soluzione conducono:

3

R

- l'esplicito riferimento in tal senso dell'art. 11 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, così come convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 (utilizzato, dalla Corte Costituzionale quale *tertium comparationis*), nella parte in cui, ancora una volta qualifica quale condizione il rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento (“... a, condizione che ... dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente”);
- l'argomento letterale desunto dal dispositivo e dalla parte motiva della sentenza (additiva) della Corte Costituzionale n. 285/95 (indirettamente richiamata dalla già citata sent. n. 211/03), la quale, espressamente, qualifica il predetto elemento negativo quale condizione per raggiungere l'effetto della “non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate”;
- l'argomento logico desunto dalla parte motiva dalla citata sentenza, nella parte in cui la Corte, aderendo alla ricostruzione prospettata dal giudice remittente, ha indirettamente ritenuto che la mancata esibizione “di ordini specifici di pagamento e di relativi mandati in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo” conferirebbe “ai bilanci e agli atti amministrativi interni” della P.A. una ingiustificata efficacia esterna, legittimando che “l'eccezione di impignorabilità (sia) opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive delle somme di denaro occorrenti”.

Simmetricamente, non appare rilevante:

- né il carattere negativo dal fatto da provare: “la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere” (Cass. n. 18487 del 3 dicembre 2003);
- né la circostanza per cui l'eventuale emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati può verificarsi solo in un momento successivo a quello della (deliberata) destinazione delle somme detenute dal tesoriere: la fattispecie costitutiva del vincolo si perfeziona progressivamente con il perfezionarsi dei singoli elementi costitutivi;
- né il riferimento contenuto dal terzo alla esistenza del vincolo posto dall'ente (suo) creditore: “il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata”, di tal che “la circostanza dell'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa” (Cass. n. 4212 del 23 febbraio 2007).

Tanto premesso, nel caso di specie, l'ente debitore ha prodotto in giudizio inizialmente la sola delibera di giunta, depositando, successivamente, una nota (con sostanziale valore certificativo) attestante apparentemente il rispetto della ulteriore condizione normativa richiesta all'esito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale.

Ciononostante, anche a voler prescindere dai legittimi dubbi quanto al valore processuale della nota connessi alla sua provenienza, è necessario rilevare l'assoluta incongruenza della documentazione depositata dell'ente debitore rispetto alle esigenze probatorie indicate in precedenza.

Ed invero, il disposto normativo, così come riformulato a seguito del richiamato intervento della Corte Costituzionale impone che il vincolo di impignorabilità delle somme - quantificate con delibera di giunta - sussiste a condizione che l'ente "dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente". Il criterio discretivo imposto appare essere, quindi, il rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o (in mancanza) delle delibere di impegno.

L'ente, invece, ha prodotto in giudizio una nota (interna, in quanto diretta al settore legale) con la quale il dirigente del settore finanze attesta che "tutti i mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati vengono emessi secondo l'ordine cronologico della ricezione dei provvedimenti di liquidazione ... ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti di carattere periodico". In altri termini, il criterio indicato non è quello delle fatture, bensì quello dei provvedimenti di liquidazione, atti interni (con rilevanza esterna) all'ente stesso, il cui ordine cronologico può ovviamente prescindere da quello di ricezione delle fatture.

Quanto alla materiale produzione dell'elenco dei mandati, è sufficiente rilevare la sua irrilevanza, non essendo evincibile l'ordine cronologico di ricezione delle fatture o delle deliberazioni di impegno connesse all'emissione dei singoli mandati.

In conclusione, la fattispecie descritta non appare (processualmente) integrata. Ne discende il rigetto della domanda attorea, non avendo provato, l'ente, quanto necessario a sostegno della sua richiesta.

Il particolare iter processuale giustifica la totale compensazione delle spese di lite..

P.Q.M.

ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede

1. rigetta l'opposizione.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Benevento, 21 giugno 2010

Il Giudice
Michele Cuoco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA


Benevento, il 22-06-2010

IL CANCELLIERE

SENTENZA PUBBLICATA

IL 2 LUG 2010

Il Cancelliere
G. S. GIOVANNI



5

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Relata di notifica

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche ed esecuzioni del Tribunale di Benevento - a richiesta dell'avv. Laurenza Ciro, quale procuratore di se stesso ho notificato copia della sentenza n. 1184/2010 emessa dal Tribunale di Benevento a: **Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta in Benevento al Largo Carducci presso l'ufficio dell'Avvocatura Provinciale rapp.ta e difesa dall' Avv.to Vincenzo Catalano in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione, mediante**

2/2/2011

D. V. e
/

Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio, in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta in Benevento al V.le Principe di Napoli n.165 presso lo studio dell'Avv. Varricchio Giorgio dal quale è rapp.,ta e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, mediante



TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 1185/10
R.G. 3428/08
Cron. 9936/10
Rep. 16/3/10
OGGETTO: PIGNORA
IN OB TERZI

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Cuoco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 3428 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008 pendente tra

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Benevento, al Lgo Carducci, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione

- OPPONENTE -

E

D'Errico Amodio, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Laurenza in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Moiano, alla via Caudina, n. 11, presso lo studio dell'avv. Michelina Buffolino

- RESISTENTE -

NONCHE'

Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Benevento, al v.le Principe di Napoli, n. 165, presso lo studio dell'avv. Giorgio Varricchio, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per integrazione del contraddittorio

- LITISCONSORTE NECESSARIO -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 settembre 2007, l'avv. Ciro Laurenza pignorava le somme di pertinenza del Comune di Benevento detenute dal tesoriere comunale (la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio), fino al complessivo importo di euro 4.400,00, in forza della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi e notificata in forma esecutiva il 6 marzo 2007.

Con comparsa depositata il 4 dicembre 2007, la Provincia di Benevento proponeva opposizione deducendo l'impignorabilità (ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 267/00) delle somme oggetto dell'esecuzione in virtù della delibera di G.M. n. 431 del

REGISTRATO IL
13/12/10
3968
197,34
14/12/10
14/12/10

1

Pa

6 luglio 2007. L'ente concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento, con vittoria di spese ed onorari e condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 del codice di rito.

Accolta l'istanza di sospensione, veniva fissato il termine per la successiva introduzione del giudizio di merito, riassunto, tempestivamente, con atto di citazione notificato al creditore il 16 luglio 2008.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti (il 19 dicembre 2008) si costituiva il creditore procedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari, e deducendo che l'ente opponente non avrebbe assolto all'onere della prova incombente sull'ente medesimo in ragione del disposto normativo richiamato. Nel medesimo contesto, peraltro, il medesimo creditore allegava specifica indicazione di mandato di pagamento emesso in violazione del disposto normativo.

Concessi i termini di cui al 6° comma dell'art. 183 cod. proc. civ., disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, all'udienza del 12 febbraio 2010, si costituiva il terzo pignorato, parte necessaria del giudizio, chiedendo la refusione delle spese di giudizio, rimettendosi - quanto al merito - alla decisione del Tribunale.

In quella stessa sede, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 codice di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre valutare il profilo della **legittimazione processuale del terzo pignorato**, citato in giudizio dall'ente. Sotto tale profilo, invero, occorre rilevare come il terzo è parte necessaria nei processi di opposizione in cui si contesti la validità del primo atto di esecuzione, in quanto il relativo giudizio (avente per oggetto la valutazione della legittimità o validità del pignoramento) può comportare la liberazione dal relativo vincolo (Cass. n. 5342 del 5 marzo 2009).

Tanto considerato, residua la valutazione dell'unico motivo di opposizione e, conseguentemente, l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto a procedere ad esecuzione forzata sul credito sottoposto ad esecuzione con riferimento alla pignorabilità o meno del credito vantato dalla Provincia di Benevento nei confronti del tesoriere comunale, ai sensi dell'art. **159 del D. Lgs 267/00**.

Tanto premesso, la PA, come qualsiasi altro debitore, risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2640 cod. civ.). Ciononostante, l'eventuale esecuzione forzata del credito vantato nei confronti di un ente pubblico può trovare il limite della impignorabilità di alcuni beni, analogamente a quello che può accadere nell'ipotesi in cui il soggetto esecutato sia un privato. Ed infatti, sicuramente non pignorabili sono i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili, mentre, astrattamente, ciò non è per il denaro, rientrando nell'ambito del patrimonio disponibile.

Ciononostante, in passato, era ferma convinzione che il pignoramento di somme di denaro della PA si risolvesse, in concreto, nell'incidere sul provvedimento

2

R

di destinazione delle stesse, insito nell'iscrizione di determinate somme nell'ambito di uno specifico capitolo di spesa. Ne derivava la conseguenza che solo le somme destinate genericamente al pagamento dei creditori vittoriosi in sede giudiziale fossero suscettibili di essere pignorate.

L'orientamento prevalente mutò a seguito della decisione - interpretativa di rigetto - della Corte Costituzionale (138/81): un atto amministrativo interno ed organizzatorio (il bilancio) non aveva la forza di incidere sulla destinazione di beni del patrimonio, escludendone la pignorabilità e, quindi, comprimendo il relativo diritto dei creditori. Tale effetto è proprio di un atto avente forza di legge o di un provvedimento amministrativo, espressione di un potere specificamente attribuito dalla legge, in base al principio di tipicità.

Tale mutata prospettiva, per quanto pregevole per aver parificato la posizione della PA - sotto questo profilo - a quella di qualsiasi altro debitore, avrebbe potuto astrattamente incidere sulla concreta realizzabilità delle funzioni essenziali dell'ente o indirettamente sui legittimi interessi di altri creditori.

Sulla base di queste considerazioni ed al fine di evitare la prospettata paralisi dell'ente, è intervenuto il legislatore, escludendo normativamente le somme destinate dall'ente al raggiungimento di alcune finalità (pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e degli oneri previdenziali; pagamento dei mutui scadenti nel trimestre in corso; espletamento dei servizi essenziali) e quantificate con delibera trimestrale di giunta, notificata al tesoriere.

In altri termini, il legislatore ha attribuito all'ente il potere di escludere, dalla garanzia patrimoniale dell'ente stesso, le somme destinate alle predette finalità attraverso l'emanazione del provvedimento di quantificazione ed il successivo onere di notifica del predetto provvedimento a carico dell'ente.

A questo onere preventivo di quantificazione e successiva comunicazione, si è aggiunto, a seguito di diversi interventi della Corte Costituzionale (da ultima la sent. 211/03, con riferimento agli enti locali, dichiarativa della illegittimità dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 267/00), l'ulteriore onere di rispettare, *in itinere*, il vincolo di destinazione delle somme imposto *ex ante*. In altri termini, la PA, per evitare la pignorabilità delle somme destinate alla finalità normativamente previste e quantificate dallo stesso ente, ha l'onere - *ex post* - di non emettere mandati di pagamento per finalità diverse da quelle indicate, se non seguendo l'ordine delle fatture (o degli impegni di spesa) pervenute per il pagamento.

Occorre, tuttavia, valutare il profilo della concreta ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste. L'art. 2697 cod. civ. ripartisce l'onere probatorio in applicazione del noto brocardo latino: *onus probandi incumbit ei qui dicit*, per cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento": questo giudicante ritiene che, nell'attuale formulazione normativa, la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, in violazione dell'ordine cronologico si presenti quale elemento (negativo) della fattispecie costitutiva del diritto dell'ente a sottrarre le somme vincolate (per le finalità indicate) al pignoramento del creditore, per cui incombe sulla parte debitrice l'onere di provare le tutti i presupposti normativamente imposti (*ex ante* ed *ex post*) al fine di escludere le somme destinate

dalla garanzia patrimoniale ex art 2740 cod. civ. e dalla conseguente esecuzione forzata.

Verso questa soluzione conducono:

- l'esplicito riferimento in tal senso dell'art. 11 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, così come convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 (utilizzato, dalla Corte Costituzionale quale *tertium comparationis*), nella parte in cui, ancora una volta qualifica quale condizione il rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento ("*... a, condizione che ... dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente*");
- l'argomento letterale desunto dal dispositivo e dalla parte motiva della sentenza (additiva) della Corte Costituzionale n. 285/95 (indirettamente richiamata dalla già citata sent. n. 211/03), la quale, espressamente, qualifica il predetto elemento negativo quale condizione per raggiungere l'effetto della "*non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate*";
- l'argomento logico desunto dalla parte motiva dalla citata sentenza, nella parte in cui la Corte, aderendo alla ricostruzione prospettata dal giudice remittente, ha indirettamente ritenuto che la mancata esibizione "*di ordini specifici di pagamento e di relativi mandati in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo*" conferirebbe "*ai bilanci e agli atti amministrativi interni*" della P.A. una ingiustificata efficacia esterna, legittimando che "*l'eccezione di impignorabilità (sia) opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive delle somme di denaro occorrenti*".

Simmetricamente, non appare rilevante:

- né il carattere negativo dal fatto da provare: "*la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere*" (Cass. n. 18487 del 3 dicembre 2003);
- né la circostanza per cui l'eventuale emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati può verificarsi solo in un momento successivo a quello della (deliberata) destinazione delle somme detenute dal tesoriere: la fattispecie costitutiva del vincolo si perfeziona progressivamente con il perfezionarsi dei singoli elementi costitutivi;
- né il riferimento contenuto dal terzo alla esistenza del vincolo posto dall'ente (suo) creditore: "*il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata*", di tal che "*la circostanza dell'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa*" (Cass. n. 4212 del 23 febbraio 2007).

Tanto premesso, nel caso di specie, l'ente debitore ha prodotto in giudizio inizialmente la sola delibera di giunta, depositando, successivamente, una nota (con sostanziale valore certificativo) attestante apparentemente il rispetto della ulteriore condizione normativa richiesta all'esito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale.

4

R

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Relata di notifica

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche ed esecuzioni del Tribunale di Benevento - a richiesta dell'avv. Laurenza Ciro, quale procuratore del sig. D'Errico Amodio ho notificato copia della sentenza n 1185/2010 emessa dal Tribunale di Benevento a: **Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta in Benevento al Largo Carducci presso l'ufficio dell'Avvocatura Provinciale rapp.ta e difesa dall' Avv.to Vincenzo Catalano in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione, mediante**

AVV. CATALANO
2/2/2011

Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio, in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta in Benevento al V.le Principe di Napoli n.165 presso lo studio dell'Avv. Varricchio Giorgio dal quale è rapp,.ta e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, mediante

Con determina n. 90/011 si procedeva alla proposizione degli atti di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso le sentenze in premessa a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;


Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ avv. Ciro Laurenza e D'Errico Amodio in appello alle sentenze Tribunale Bn nn. 1184 e 1185/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 90/011;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 90/011 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia di Benevento c/ avv. Ciro Laurenza e D'Errico Amodio in appello alle sentenze Tribunale Bn nn. 1184 e 1185/010;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Ariello Cimitile)

N. 55 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

17 FEB. 2011

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **17 FEB. 2011** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per
 2 SETTORE AALL-ORG-PERS
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conf. Capigruppo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____